

CONVENZIONE FRA COMUNI DI POFI E CASTRO DEI VOLSCI PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

L'anno *duemilaventuno*, il giorno *due* del mese di *dicembre* presso la sede del Comune di Pofi

T R A

il Comune di Pofi, con sede legale in Piazza Municipio 1, P.I. 00274730605 rappresentato da *Tommaso Ciccone*, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,

E

il Comune di Castro dei Volsci, con sede legale in via San Rocco 2 P.I. 00274940600 rappresentato da *Leonardo Ambrosi*, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di ~~Sindaco~~ **Comune di POFI (FR)** pro-tempore del Comune suddetto,

Arrivo

si conviene e si stipula quanto segue:

Prot. N°0009060 del 02-12-2021

Cat. 1 Classe 1

P R E M E S S O



- che la Polizia Locale, viene individuata, dall'art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009, n. 42, tra le funzioni fondamentali dei Comuni;
- che l'art. 14, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010 dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di Polizia Locale attraverso forme associative;
- che la legge regionale Lazio del 13 Gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di Polizia Locale) all'art. 9 (Promozione della gestione associata), stabilisce che la Regione promuove la gestione associata dei Servizi e dei Corpi di Polizia Locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale e a tal fine prevedeva che, con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, fossero stabiliti i criteri per la gestione in forma associata dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale tra i Comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- che i criteri di cui sopra, non sono stati ancora dettati, da parte della Giunta Regionale;
- che il Comune di Pofi, con deliberazione di C.C. n. 23 del 27.11.2021 e il Comune di Castro dei Volsci con deliberazione n. 28 del 18.11.2021 hanno stabilito di esercitare in forma associata le seguenti funzioni fondamentali di cui all'art. 14, commi dal 27, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato, e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135

STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1

(Oggetto della convenzione, durata)

- 1 Gli Enti Locali firmatari del presente atto, in esecuzione delle rispettive Deliberazioni Consiliari citate in premessa, determinano di gestire in forma associata e coordinata la funzione di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, mediante la costituzione di un Ufficio comune;
- 2 La convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale Lazio n. 1 del 13 gennaio 2005, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, che assume la denominazione di "*Servizio Associato di Polizia Locale*";
- 3 Tale denominazione viene riportata sulla carta intestata utilizzata del Servizio Associato, assieme al logo degli Enti sottoscrittori;
- 4 La presente convenzione ha durata di anni tre e **si rinnova tacitamente**; restando salva la facoltà di recesso dei singoli Comuni aderenti previo preavviso, di mesi 6 (*sei*), con trasmissione degli idonei provvedimenti ai Comuni associati;

Art. 2

(Ambito territoriale ed estensione della convenzione)

- 1 L'ambito territoriale per la gestione del Servizio Associato di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni di Pofi e Castro dei Volsci;
- 2 Svolge la funzione di Comune Capofila il Comune di Pofi;
- 3 Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L. 65/1986, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, purché nell'ambito territoriale di cui al precedente comma 1;
- 4 La convenzione potrà essere estesa mediante l'ammissione di altri Comuni, i Comuni che intendono aderirvi sono tenuti ad approvare, rispettivamente, l'ammissione e l'adesione al Servizio Associato, approvando contestualmente la presente Convenzione;
- 5 Potranno essere ammessi Comuni che confinano con gli Enti aderenti alla presente Convenzione in modo che sia comunque garantita la continuità territoriale, al fine di un ottimale gestione del Servizio.

Art. 3

(Finalità)

- 1 Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata la funzione di Polizia Locale, come indicata all'art. 1, secondo le disposizioni della presente Convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

Art.4
(Funzioni, attività e servizi conferiti)

- 1 Il Servizio Convenzionato provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni associati, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle Leggi e dai Regolamenti;
- 2 Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale svolge le funzioni istituzionali, come definite dall'art. 3 della L. R. 1/2005;
- 3 Gli addetti non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo;
- 4 Il Servizio di Polizia Locale deve garantire, in generale, il presidio del territorio e una più incisiva presenza per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la sicurezza urbana, per la tutela del consumatore, per la salvaguardia dell'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico;
- 5 Le macro aree di attività del Servizio Convenzionato sono le seguenti:
 - **Polizia Amministrativa:** intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
 - **Polizia Stradale:** intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull'uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione;
 - **Polizia Giudiziaria:** intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta e di quant'altro possa servire per l'applicazione della Legge Penale;
 - **Polizia Ambientale:** intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio florofaunistico e randagismo;
 - **Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico:** previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell'ambito delle proprie attribuzioni con le altre Forze di Polizia dello Stato;
 - **Sicurezza Urbana:** intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.);
 - **Protezione Civile:** intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte;
 - **Compiti di rappresentanza istituzionale:** intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Ente aderenti).

6 Oltre a quanto già previsto il Servizio Intercomunale svolge le seguenti funzioni e attività amministrative:

- Istruttoria e rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalla regolamentazione locale in materia di circolazione stradale (es.: rilascio contrassegni invalidi, autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico in sede stradale non connesse ad attività edilizia o produttive che necessiti di autorizzazione di Polizia Amministrativa, circolazione in deroga a provvedimenti di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, rilascio pareri per passi carrabili, per autorizzazione per pubblicità lungo le strade e per le occupazioni di suolo pubblico che verranno rilasciate da altri uffici, ecc.);
- Istruttoria e emanazione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada. Istruttoria delle pratiche in caso di provvedimenti che incidono sulla circolazione stradale ma di competenza di altri Organi del Comune (Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti e provvedimenti di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale);
- Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione stradale (es.: sospensione di validità della patente di guida o degli altri documenti abilitanti ai sensi del C.d.S.);
- Sorveglianza di pubblici esercizi o altre attività soggette al T.U.L.P.S. (anche su delega della Questura);
- Servizio residuale di notifica e consegna di atti inteso come garanzia di sostituzione del Messo Comunale in caso di assenza e assicurazione del supporto in caso di necessità;
- Predisposizione e realizzazione di progetti di educazione stradale rivolti agli Istituti Scolastici;
- Coordinamento di Associazioni di Volontariato la cui attività viene svolta nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale;
- Gestione segnaletica stradale;
- Predisposizione atti pratiche di competenza per la gestione del Servizio Associato di Polizia Locale.

7 I Comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche, comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di Polizia Locale. A tali fini il Servizio Associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'utilizzo di un unico programma per la gestione del codice della strada;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze tecnico/professionali.

8 L'Ufficio centrale del servizio di Polizia Locale, sulla base delle direttive politiche della Conferenza dei Sindaci e nel rispetto degli indirizzi di ogni singolo Sindaco nel proprio territorio, ha ampio potere decisionale sotto il profilo tecnico amministrativo nelle materie di competenza. Oltre alle funzioni istruttorie delle pratiche l'Ufficio emette, in piena autonomia, tutti i provvedimenti amministrativi del caso quali: autorizzazioni, concessioni, pareri, ordinanze, nulla osta, dinieghi, revoche, ecc.

Art. 5
(Sedi)

- 1 La Sede centrale del Servizio Associato di Polizia Locale viene individuata presso il Comune di Pofi, la quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli;
- 2 In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative viene attivata la sede distaccata presso il Comune di Castro dei Volsci che avrà un ruolo di relazione con l'utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza e alla quale viene preposto un referente;
- 3 In caso di adesione al Servizio Convenzionato di Polizia Locale di altri Enti, verrà istituita una sede distaccata per Ente;

Art. 6
(Struttura Direzionale e Responsabile del Servizio Associato)

- 1 La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione direzionale politica e funzione di gestione tecnico amministrativa;
- 2 La Struttura Direzionale è così articolata:
 - ogni **Sindaco** nel territorio del proprio Comune ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/1986 e della Legge Regionale n. 1/2005 impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del Servizio;
 - la **Conferenza dei Sindaci**, o loro delegati, prevista dall'art. 7, ha il compito di elaborare gli indirizzi che dovranno essere perseguiti dal Servizio Associato di Polizia Locale;
 - il Servizio Associato di Polizia Locale è gestito sotto il profilo tecnico-amministrativo **da un Responsabile**.

Art. 7
(Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci)

- 1 E' istituita, quale organismo comune del Servizio Associato la "Conferenza dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati;
- 2 Alla conferenza dei Sindaci sono attribuite nel rispetto della legge regionale sopra citata e delle disposizioni contenute nella presente convenzione le seguenti funzioni:
 - definire mediante l'approvazione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo e comunque non più tardi della data di approvazione del documento unico di programmazione avendo riguardo alla prima data utile di un documento programmatico gli indirizzi e gli obiettivi strategici del servizio associato;
 - assicurare l'ordinamento e l'organizzazione del servizio medesimo tenendo conto delle proposte formulate dal responsabile della gestione;
 - verificare il conseguimento degli obiettivi contenuti nel documento programmatico dell'efficacia e della funzionalità dell'attività associata, nonché dell'adeguatezza della presente convenzione, sulla base delle relazioni predisposte dal Responsabile della gestione con la cadenza definite dalla conferenza;
 - definire annualmente sulla base dei criteri fondamentali previsti dalla presente convenzione e dei fabbisogni derivanti dall'approvazione del documento di programmazione, i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.
 - Il Responsabile del Servizio associato partecipa, se richiesto, alle riunioni della

conferenza con funzioni consultive, alla conferenza dei sindaci partecipano, altresì, se richiesti, dipendenti dei comuni aderenti.

Art.8
(Responsabile dell'ufficio associato)

- 1 Il Responsabile dell'Ufficio associato, di seguito indicato "Responsabile", è nominato dal Sindaco del Comune di Pofi previa intesa tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
- 2 Al Responsabile competono le sotto indicate funzioni ed attività:
 - Funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del Servizio Associato;
 - E' attribuito il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di Polizia Locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività;
 - L'adozione per conto dei comuni associati di tutti gli atti indicati all'art.107 del D.Lgs. 267/2000, ivi compresa l'assunzione di accertamenti di entrata/impegni di spesa sul bilancio del Comune di Pofi nonché sul bilancio del Comune di Castro dei Volsci e di eventuali altri Comuni aderenti;
 - la gestione dei procedimenti unici che riguardano tutti gli Enti associati;
 - ogni altra funzione ed attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari di settore, dalla presente convenzione, nonché dalla conferenza dei Sindaci;
 - Restano in capo agli organi di governo dei singoli comuni aderenti le competenze non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti alla gestione associata, con particolare riferimento ai poteri del Sindaco esercitati in veste di Autorità Locale in materia di Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 9
(Organizzazione e funzionamento della gestione associata)

- 1 L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale sono disciplinati da apposito regolamento approvato previo parere favorevole dei Comuni aderenti, dal Comune responsabile della gestione associata;
- 2 Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma sarà applicato, per quanto compatibile, il regolamento in vigore del Comune di Pofi;
- 3 I Comuni si obbligano reciprocamente a conferire alla gestione associata della funzione di Polizia Locale nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, tutto il personale operante presso i rispettivi Enti che è impegnato nello svolgimento della funzione del settore Polizia Locale;
- 4 Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza permanente dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Comuni.
- 5 L'assunzione di personale necessario a integrare la dotazione organica programmata, è effettuata dai singoli Comuni, in modo da garantire la proporzione tra popolazione, territorio e personale in servizio tenendo conto delle norme vigenti in materia di personale. Il concorso viene gestito dal Comune che provvede all'assunzione nella propria pianta organica con le procedure e la disciplina prevista dalla normativa vigente;

- 6 Per la finalità dell'adozione di atti nei confronti del personale costituente il Servizio Associato di che trattasi, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli Enti associati.
- 7 Si concorda che il rapporto organico degli addetti a Servizio, sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati.
- 8 La contrattazione relativa all'applicazione degli istituti contrattuali per il personale assegnato funzionalmente all'Ufficio associato continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente.
- 9 I contratti decentrati dei singoli Enti aderenti dovranno contenere una sezione specifica, omogenea per tutti gli Enti medesimi, che abbia riguardo alla specificità del servizio associato di Polizia Locale;
- 10 Ai fini di cui ai precedenti commi 8 e 9, la delegazione di parte pubblica di ogni Ente aderente, dovrà essere integrata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- 11 Gli istituti contrattuali della concertazione, consultazione e informazione che siano di specifica spettanza del Servizio Associato di Polizia Locale saranno curati direttamente, nel rispetto delle procedure previste dai contratti del comparto e dai contratti decentrati, dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale;
- 12 La valutazione delle prestazioni del personale Servizio associato, ai fini della corresponsione degli incentivi previsti dai citati contratti di lavoro, avviene secondo la metodologia permanente di valutazione contenuta nello stesso contratto nazionale e viene effettuata in conformità alle norme contenute nel regolamento di organizzazione del Servizio Associato di Polizia Locale;
- 13 Il Responsabile del Servizio Associato, per il funzionamento dello stesso e lo svolgimento delle attività attribuite, si avvale di tutto il personale di Polizia Locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni Associati secondo le modalità indicate negli articoli successivi;
- 14 Per facilitare l'utenza, le attività di ricezione degli atti, richieste e ogni altra documentazione di competenza della Polizia Locale continua ad essere assicurata dagli Uffici Protocollo dei rispettivi Comuni, che provvederanno senza ritardo all'inoltro alla Sede del Comune cui l'atto spetta per competenza Territoriale e sarà poi cura del personale della Sede distaccata portare a conoscenza il Responsabile del Servizio.
- 15 I Comuni Associati si impegnano a fornire tempestivamente le informazioni richieste dal Servizio Associato di Polizia Locale, nonché a garantire, al più presto, ogni collegamento informatico e/o telematico che ne agevoli il lavoro.

Art. 10
(Armamento)

- 1 Il personale di Polizia Locale a cui è stata attribuita dal Prefetto la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza può svolgere il servizio armato su tutto il territorio dei Comuni convenzionati. Allo stessa stregua il personale potrà svolgere il servizio con altri mezzi di difesa personale ai sensi del Decreto Ministeriale n.145 del 04/03/1987.

Art. 11
(Aspetti finanziari della gestione)

- 1 Tutti i costi connessi alla gestione della funzione associata, ivi compresi le spese correnti e le spese per investimenti, sono sostenuti dai Comuni Associati e ripartiti tra gli stessi, nel seguente modo:

- Spese del Personale

Il riparto delle spese di personale tra comuni convenzionati è determinato sulla base del servizio effettivamente usufruito secondo il seguente criterio:

$$Ce = \frac{Ct \times He}{Ht}$$

- Ce - Compartecipazione Ente
- Ct - Costo Totale
- He - svolte in favore del Comune
- Ht - ore totali de Personale della Polizia Locale

ad eccezione delle spese relative al Responsabile che verranno ripartite in misura pari tra i Comuni Associati.

Il trattamento economico fondamentale ed eventualmente accessorio, eventuale retribuzione per lavoro straordinario continuerà ad essere corrisposto al personale dal Comune da cui dipende organicamente.

Con rendiconto semestrale del Responsabile si procederà ad operazioni di perequazione tra i vari Comuni

- Beni mobili

I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, conferiscono i beni strumentali, attrezzature al servizio associato. Di detti beni dovrà essere quantificato il valore, in base al criterio del prezzo di acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Dei detti beni sarà redatto apposito inventario, che verrà annualmente aggiornato dal Responsabile del Servizio Associato.

I costi della manutenzione ordinaria, straordinaria e funzionamento seguono il criterio dell'allocazione dei beni stessi.

Stesso criterio verrà applicato per l'acquisto dei beni mobili nel corso di validità della convenzione.

In via ordinaria, sarà il Comune capofila a procedere agli acquisti straordinari e agli investimenti necessari per il funzionamento della funzione associata di Polizia Locale, previo accordo con gli altri Comuni Associati.

Il costo per il carburante, le polizze assicurative e di bollo dei veicoli e la manutenzione straordinaria dei veicoli verrà sostenuto dai rispettivi Enti proprietari, salva la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di riparto contenuti al comma 1.

- Beni immobili

I costi della manutenzione ordinaria, straordinaria e di funzionamento (costo di riscaldamento, energia, linee telefoniche ecc.) seguono il criterio dell'allocazione degli stessi.

- Altre spese

Per tutte le altre spese non riconducibili alle categorie predette, compete al Comune capofila prevedere, in sede di predisposizione di bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e amministrativo/contabile del servizio, dandone comunicazione agli altri enti aderenti alla convenzione, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.
Tali spese verranno ripartite in eguale misura tra i Comuni aderenti alla convenzione

- 2 Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio Convenzionato comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche, così che la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato;
- 3 Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto;
- 4 I proventi delle derivanti dall'attività sanzionatoria saranno incassate direttamente dai Comuni avendo riguardo alla competenza territoriale;
- 5 I proventi da sanzioni incassati antecedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento, verranno ripartiti in base al luogo di accertamento;
- 6 Le entrate derivanti da eventuali finanziamenti pubblici finalizzati alla funzione associata sono destinate al finanziamento dei costi di gestione;
- 7 A tal fine spetta al Responsabile del Servizio convenzionato adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato.

Art. 12 (Modifiche)

- 1 Le modifiche del presente Regolamento di attuazione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono approvate con delibere di Consiglio Comunale uniformi di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 13 (Disposizioni in materia di privacy)

- 1 Il presente Regolamento ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali relative alla convenzione. Allo stesso si applica, pertanto, l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici;
- 2 I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Servizio Associato per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio;
- 3 I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni;

Art. 14
(Comunicazioni)

- 1 Copia della presente Convenzione sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Frosinone), ed alla Regione Lazio, per quanto di competenza, comunicando altresì i nominativi del Responsabile del Servizio Convenzionato e degli operatori di Polizia Locale assegnati allo stesso;
- 2 Il Responsabile del Servizio curerà i rapporti con tutti gli Enti Pubblici per quanto necessario all'ordinato svolgimento delle funzioni di competenza di cui all'art. 8.

Art. 15
(Informazione e Consultazione Sindacale)

- 1 Il presente Regolamento sarà inviato alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria, considerato che, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli Enti Locali, "l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane" è oggetto di informazione.

Art. 16
(Controversie)

- 1 La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Frosinone, anche in deroga agli altri fori eventualmente competenti.

Art. 17
(Norme finali e di rinvio)

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile e alle Leggi in materia e allo Statuto degli Enti, in quanto applicabili.
- 2 Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IL SINDACO DEL COMUNE
DI POFI



IL SINDACO DEL COMUNE
DI CASTRO DEI VOLSCI

